

Publicato il 01/03/2021

N. -----/2021 REG.PROV.CAU.
N. -----/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale ----- del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-----, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. ----- SEL di prot. del ----- consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non

idonea alla “Procedura straordinaria per l'arruolamento eccezionale a domanda, nell'Arma dei Carabinieri di 10 Ufficiali medici, con una ferma della durata di I (un) anno, ai sensi del decreto legge del 19 maggio 2020, n.34, pubblicato nel Supplemento Ordinario della G.U. - Sezione Generale n.128 del 19 maggio 2020”, indetta con Circolare n. M_D GMIL REG2020 0252467 emanata dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare il 25 giugno 2020, con la seguente motivazione: “dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addotti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: "INIDONEO" La S. v. è, pertanto, esclusa dalla procedura per l'arruolamento in parola ai sensi del citato Decreto Ministeriale»;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'avviso della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, M_D GMIL REG2020 0348501 del 16 settembre 2020, pubblicato il 17 settembre 2020 sul sito internet istituzionale, con cui è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla predetta procedura, poiché non è stato possibile arruolare tutti i medici previsti nell'art. 19 del DL 34/2020, nella parte in cui stabilisce che “le eventuali nuove domande presentate da concorrenti giudicati non idonei nella precedente selezione non verranno prese in considerazione”;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'avviso della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, pubblicato il 2 ottobre 2020 sul sito internet istituzionale, con il quale è stato comunicato che il

termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso in questione è stato prorogato a tutto il 9 ottobre 2020;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso in oggetto, approvate in data 03 luglio 2020 dal Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

- ove occorra e per quanto di ragione, del paragrafo 2.3, lettera d), delle “Norme per lo svolgimento della procedura arruolamento eccezionale di 10 Ufficiali medici nell'Arma dei Carabinieri”, approvate in data 3 agosto 2020 dal Ministero della Difesa con nota M_D GMIL REG2020 0301443 03-08-2020, nella parte in cui dispongono che “Le Commissioni per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali, esprimeranno nei riguardi di ciascun aspirante, per la parte di rispettiva competenza, un giudizio di idoneità/inidoneità, che verrà prontamente comunicato agli interessati e notificato nelle forme di rito, anche in modalità digitale. Tale giudizio è definitivo”;

- ove occorra e per quanto di ragione, degli elenchi - ad oggi non conosciuti né pubblicati, appositamente richiesti con istanza di accesso agli atti del 7 ottobre 2020, ad oggi non esitata - dei candidati giudicati idonei agli accertamenti attitudinali e sottoposti alla valutazione della Commissione ordinaria d'avanzamento, deputata a decidere sull'idoneità dei predetti a rivestire il grado, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;

- ove occorra e per quanto di ragione, degli elenchi - ad oggi non conosciuti né pubblicati, appositamente richiesti con istanza di accesso agli atti del 7 ottobre 2020, ad oggi non esitata - dei candidati giudicati idonei a rivestire il grado e convocati presso la Scuola Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, sita in Roma via Aurelia, 511 per la frequenza di un corso informativo, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;

- degli elenchi dei candidati giudicati idonei a rivestire il grado e convocati presso la Scuola Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, sita in Roma via Aurelia, 511 per la frequenza di un corso informativo, da approvarsi in seguito all'espletamento delle prove selettive che saranno effettuate a seguito della riapertura della procedura selettiva disposta con avviso della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, M_D GMIL REG2020 0348501 del 16 settembre 2020, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

e per il conseguente accertamento

del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini della "Procedura straordinaria per l'arruolamento eccezionale a domanda, nell'Arma dei Carabinieri di 10 Ufficiali medici appartenenti al Ruolo Tecnico dell'Arma dei Carabinieri con il grado di Tenente, in ferma eccezionale di un anno", con ogni statuizione consequenziale, anche in ordine alla ammissione "con riserva e in soprannumero" dello stesso al Corso Informativo che si terrà al termine delle procedure selettive de quo, riaperte - per mancato arruolamento di tutti i medici previsti nell'art. 19 del DL 34/2020 - con avviso della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, M_D GMIL REG2020 0348501 del 16 settembre 2020; ovvero, in alternativa, del diritto di parte ricorrente ad essere autorizzato alla presentazione della domanda per l'ammissione alle prove selettive disposte con avviso della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, M_D GMIL REG2020 0348501 del 16 settembre 2020, pubblicato il 17 settembre 2020, di riapertura della procedura concorsuale, nonché a parteciparvi;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da il 3\2\2021 :

- della nota 137361/4-2-5- CONT. RSM20 del 02.12.2020 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e

Reclutamento, con cui è stato trasmesso l'elenco indicante i nominativi dei candidati giudicati idonei agli accertamenti attitudinali della procedura straordinaria per l'arruolamento eccezionale a domanda, nell'Arma dei Carabinieri di 10 Ufficiali medici, conosciuta solamente in data 03.12.2020, in seguito al deposito telematico effettuato in pari data da parte del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento;

- della nota n. 105/12 U di prot. del 21.08.2020 contenente l'elenco nominativo dei candidati giudicati idonei agli accertamenti attitudinali della procedura straordinaria per l'arruolamento eccezionale a domanda, nell'Arma dei Carabinieri di 10 Ufficiali medici, conosciuta solamente in data 03.12.2020, in seguito al deposito telematico effettuato in pari data da parte del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento del ricorrente;

- della nota n. 108/848-21- CONT.RSM20 del 31.12.2020 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, contenente l'elenco dei candidati ammessi alla frequenza del corso informativo presso la Scuola Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri dal 31.08.2020 al 13.09.2020, conosciuta dal ricorrente solamente in data 31.12.2020, in seguito alla comunicazione ricevuta a mezzo pec, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento del ricorrente;

nonché per l'annullamento degli atti già gravati con ricorso introduttivo del giudizio;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2021 il dott. Fabrizio D'Alessandri; celebrata nelle forme di cui all'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in l. n. 176/2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto, alla luce della valutazione dei precedenti di carriera del ricorrente, che il ricorso non appare manifestamente infondato e che il pregiudizio prospettato dalla parte ricorrente può essere ovviato mediante il riesame, da effettuarsi da parte della stessa amministrazione, mediante la medesima Commissione che ha già reso il giudizio gravato, in diversa composizione, che rivaluti l'intero carteggio afferente le prove attitudinali del ricorrente e svolga nuovi colloqui;

Ritenuto di indicare, a tali fini, i seguenti criteri:

- l'accertamento dovrà essere effettuato in stretta aderenza alle prescrizioni che regolamentano la materia;
- della disposizione del nuovo colloquio dovrà essere dato avviso almeno 5 (cinque) giorni prima alle parti in causa;
- l'accertamento de quo dovrà essere effettuato entro il termine di 40 gg. a decorrere dalla data di comunicazione o di notificazione, ove antecedente, della presente ordinanza, di cui parte ricorrente è espressamente onerata;

Rilevato che, in ragione dei motivi di accoglimento, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie l'istanza cautelare nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 21.2.2022.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2021, con collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in l. n. 176/2020, come modificato dall'art. 1, comma 17 del D. L. 31.12.2020 n. 183, con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Fabrizio D'Alessandri

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.